

**Confederazione Italiana per il Lavoro e l'Occupazione
C.I.L.**

Statuto

Art. 1

È costituita, con sede in Taranto, la C.I.L. , la Confederazione Italiana per il Lavoro e l'Occupazione. La Confederazione italiana per il lavoro e l'occupazione (C.I.L.) è una organizzazione sindacale generale, unitaria, laica, democratica e apartitica, composta di donne, uomini e giovani , promuove il libero associazionismo e tutela le lavoratrici e i lavoratori dipendenti , gli occupati sotto qualsivoglia forma, i disoccupati, gli inoccupati, le pensionate ,i pensionati, gli anziani, gli invalidi e le imprese di qualsivoglia natura e dimensione.

L'adesione alla Confederazione è volontaria.

La Confederazione non ha fini di lucro.

La C.I.L è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

La C.I.L. ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Articolo 2 - Principi fondamentali

La Confederazione fonda i suoi programmi e le sue azioni in forma primaria ma non esclusiva sugli Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana e , in particolare:

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Articolo. 3

Autonomia .

La C.I.L. è un'organizzazione autonoma, libera, democratica e apartitica libera da ogni e qualsivoglia condizionamento.

La Confederazione, richiamandosi ai principi della Costituzione Italiana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma il suo impegno nel sostenere, favorire e difendere le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale.

La libera elezione delle cariche confederali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società, rappresentano un aspetto altamente democratico che caratterizza la C.I.L.

Articolo. 4

Finalità.

Finalità della Confederazione sono la tutela e lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona e della dignità umana.

La C.I.L. realizza le finalità oggetto del presente Statuto, ove necessario, attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative - Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi - nei settori della formazione/istruzione, dell'editoria, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero e quant'altro possa essere utile al mantenimento della dignità umana come previsto all'interno della Costituzione.

La C.I.L. promuove, altresì, la formazione professionale dei lavoratori.

La C.I.L. aderisce a Organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell'autonomia e della democrazia, operano a livello comunitario, europeo e internazionale.

Articolo 5

Iscrizione alla Confederazione

L'iscrizione alla C.I.L. avviene mediante domanda alla struttura del luogo di lavoro o territoriale e la consequenziale sottoscrizione della delega o atto certificatorio.

La domanda di iscrizione viene respinta, a cura della Segreteria della struttura alla quale l'iscrizione viene richiesta che ne darà informazione al Centro di riferimento, nei casi previsti quali "condanne penali, appartenenza a organizzazioni segrete, criminali, organizzazioni a carattere razzista, organizzazioni terroristiche.

Tale vincolo afferisce anche il personale della C.I.L. che dovesse essere in una delle condizioni su elencate. L'interruzione del rapporto sarà immediata e sarà adita l'Autorità Giudiziaria competente.

L'iscrizione alla Confederazione è attestata dalla tessera (card) e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è rinnovata su base annua e potrà essere revocata in qualunque momento dall'iscritto/a.

L'iscrizione con delega alla Confederazione comporta per i lavoratori attivi e i pensionati una trattenuta mensile pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sugli emolumenti mensili lordi.

Le imprese iscritte alla Confederazione dovranno versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione una quota pari a € 300,00 (euro trecento) su base annua.

Articolo 6

Diritti delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla Confederazione e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione coerente con le Leggi vigenti. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritta e ogni iscritto ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali usufruendo, a tal fine, anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della C.I.L..

La Confederazione, adotta tutti gli strumenti legali necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esaurente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di egualanza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

Articolo 7

Doveri delle iscritte e degli iscritti

Le iscritte e gli iscritti alla C.I.L partecipano alle attività dell'organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si uniformano alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'"unità e l'"immagine della CIL, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera C.I.L su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Articolo 8

modus operandi afferente incarichi e mandato.

Gli incarichi confederali negli organi deliberanti e in quelli di controllo della C.I.L. durano cinque anni. Negli organi deliberanti, esecutivi e di controllo possono essere revocati dagli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione. Decadono comunque dalla carica tutti i Soggetti per i quali sia venuto meno il rapporto fiduciario della C.I.L..

L'incarico di Segretario generale, Segretario regionale, Segretario provinciale e di Membro delle rispettive Segreterie confederali sono incompatibili con il mandato parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con l'appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito.

Gli incarichi di Segretario generale, Segretario regionale e provinciale della Confederazione non sono cumulabili tra loro.

Il Segretario nazionale, regionale e provinciale di una Organizzazione Sindacale non può rivestire la carica di Segretario generale, regionale o provinciale della Confederazione.

E' prevista una deroga solo nel caso in cui l' elezione avvenga con la maggioranza qualificata dei due terzi dei rispettivi Consigli.

Il Segretario generale, i Segretari regionali e provinciali della Confederazione non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

I Membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri provinciali, regionali e nazionali non possono essere in alcun modo membri degli organi deliberanti ed esecutivi ai rispettivi livelli.

Articolo 9

Convocazione degli Organi.

Le modalità e i tempi della convocazione degli organi confederali sono disciplinati dal regolamento attuativo dello Statuto.

Alla convocazione del Congresso ordinario nazionale, regionale, provinciale provvedono nel rispetto della propria funzione il Consiglio generale, il Consiglio regionale e il Consiglio provinciale.

La convocazione afferente i Congressi straordinari di carattere generale e regionale e provinciale è disposta con delibera approvata dai due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli.

Articolo 10

Azione sindacale.

Le deliberazioni degli organi statutari della Confederazione sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali che dovessero essere all'interno della C.I.L..

Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Confederazione e sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali partecipanti.

Le iniziative negoziali e la politica sindacale delle Organizzazioni Sindacali devono essere coerenti con la politica sindacale della Confederazione, la quale ne garantisce l'unitarietà .

Articolo 11

Struttura nazionale.

La struttura nazionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso nazionale;
2. il Consiglio generale;
3. il Segretario generale;
4. la Segreteria generale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri;
7. la Conferenza generale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali .

Articolo 12

Congresso nazionale.

Il Congresso nazionale è il massimo organo della C.I.L. che determina l'indirizzo generale della Confederazione.

Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli appartenenti.

Il Congresso nazionale ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della Confederazione;
- d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- e) ratificare la consistenza numerica del Consiglio generale, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
- f) eleggere il Consiglio generale ed i Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;
- g) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche allo Statuto.

Dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, delibere che riguardino:

- la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome;
- lo scioglimento della Confederazione

Articolo 13

Consiglio generale.

Il Consiglio generale è organo deliberante nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali:

Il Consiglio generale elegge:

- il Segretario generale

e, con votazione consequenziale:

- la Segreteria generale

Il Consiglio generale:

- a) delibera le linee politico-sindacali della C.I.L.;
- b) coordina le istanze degli Iscritti in materia di politica generale e rivendicativa;
- c) procede ai necessari ed eventuali accorpamenti fra categorie di lavoratori affini per la costituzione di una struttura meglio definita della Confederazione;
- d) approva il regolamento dello Statuto alla cui stesura avrà provveduto la Segreteria generale;
- e) delibera l'adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
- f) delibera sul bilancio preventivo predisposto dalla Segreteria generale ed approva il bilancio consuntivo;
- g) fissa l'entità delle quote sindacali di adesione.

Il Consiglio generale è convocato di norma due volte l'anno, con un preavviso di almeno venti giorni.

Articolo 14

Segretario generale.

Il Segretario generale:

- a) esercita la funzione di rappresentanza legale della Confederazione;
- b) rappresenta la Confederazione e ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee e internazionali;
- c) assume la responsabilità dell'informazione e della stampa;
- d) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria generale, delle aree funzionali e degli uffici operativi all'interno dei quali nomina i responsabili;
- e) convoca e presiede il Consiglio generale, la Segreteria generale, le aree funzionali e gli uffici operativi;
- f) cura i rapporti con le Segreterie regionali e provinciali della Confederazione;
- g) convoca, d'intesa con la Segreteria generale, la Conferenza generale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali della Confederazione che ha un ruolo consultivo;
- h) Al fine di tutelare l'immagine della Confederazione può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la doverosa ratifica degli organi competenti

Articolo 15

Segreteria generale.

La Segreteria generale è organo esecutivo centrale e attua con collegiale responsabilità le decisioni assunte dal Congresso ed i deliberati del Consiglio generale.

Il Segretario generale nomina fra i membri di Segreteria uno o più vice Segretari generali, dei quali uno con funzione vicaria, e uno con funzione di Segretario amministrativo.

La Segreteria generale designa e revoca i propri rappresentanti in organismi nazionali, europei e internazionali come anche all'interno di Enti o Società direttamente correlati con C.I.L..

La Segreteria generale delibera, qualora sia ritenuto necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d'urgenza.

Tali delibere sono sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio generale.

Articolo 16

Organizzazione centrale .

L'organizzazione centrale si struttura in aree funzionali e uffici operativi definiti dalla Segreteria generale su proposta e indicazione del Segretario Generale.

Articolo 17

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

- tre membri effettivi;
- due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto tra i membri effettivi il Presidente. Il Presidente del Collegio nazionale dei sindaci, d'intesa con il Segretario generale, convoca il Collegio almeno due volte l'anno.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite afferenti il rendiconto economico-finanziario della Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio generale.

Articolo 18

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio dei probiviri:

- a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il Collegio regionale o provinciale dei probiviri;
- b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali della Confederazione e che vengono meno ai propri doveri verso la stessa.

Il Collegio dei probiviri può adottare i provvedimenti qui di seguito elencati:

- a) la deplorazione con conseguente ammonizione;
- b) la sospensione dalle cariche confederali fino a 12 mesi;
- c) la decadenza dalle cariche confederali.

Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla rispettiva Rappresentanza di appartenenza.

Articolo 19

Rendiconto economico-finanziario.

L'esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la Segreteria generale predisponde e presenta al Consiglio generale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Entro il 31 maggio la Segreteria generale predisponde e presenta al Consiglio generale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredata dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla C.I.L., le strutture regionali e provinciali confederali, gli Enti e Società della C.I.L. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni delle stesse, assunte a qualunque titolo verso chiunque, con manleva di qualunque responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione, e non potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo e, in particolare, a seguito del vincolo di adesione confederale o centrale.

Articolo 20

Struttura regionale.

La struttura regionale è così composta:

1. il Congresso regionale;
2. il Consiglio regionale;
3. il Segretario regionale;
4. la Segreteria regionale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri

Articolo 21

Congresso regionale.

Il Congresso regionale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione sul territorio regionale in coerenza con quella nazionale.

Il Congresso regionale è costituito dai delegati degli Iscritti, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari.

Il Congresso regionale ha il compito di:

- a) esaminare e sviluppare l'azione della Confederazione in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio;
- b) deliberare l'indirizzo di politica confederale per l'area regionale, formulandone le risoluzioni organiche;
- c) fissare le direttive generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo;
- d) eleggere il Consiglio regionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri.

Articolo 22

Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale elegge:

- il Segretario regionale;
- la Segreteria regionale.

Il Consiglio regionale:

- coordina le istanze degli Iscritti, in attuazione delle delibere dell' organo nazionale;
- attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale;
- definisce le azioni di politica sindacale con l'Ente Regione, designa e revoca i rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a livello regionale;
- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla segreteria regionale.

Il Consiglio regionale è convocato di norma due volte l'anno

Articolo 23

Segretario regionale.

Il Segretario regionale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione sul territorio regionale;
- b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi della Segreteria regionale;
- c) convoca e presiede il Consiglio regionale e la Segreteria, fissandone gli argomenti afferenti l'Ordine del Giorno.;
- d) convoca, d'intesa con la Segreteria, la conferenza organizzativa dei Segretari provinciali che ha un ruolo consultivo.

Articolo 24

Segreteria regionale.

La Segreteria regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale.

La Segreteria regionale è costituita da quattro a sei membri tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti nella regione e favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.

Essa è presieduta dal Segretario regionale.

Il Segretario regionale designa uno dei membri della Segreteria, Vice Segretario con funzioni vicarie e il Segretario amministrativo .

Articolo 25

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

- tre membri effettivi;
- due supplenti.

Esso svolge, nell'ambito di sua competenza, compiti uguali a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei sindaci .

Articolo 26

Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da:

- tre membri effettivi;
- due supplenti.

Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti uguali a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri.

Articolo 27

Struttura provinciale.

La struttura provinciale si compone nei seguenti organi:

1. il Congresso provinciale;
2. il Consiglio provinciale;
3. il Segretario provinciale;
4. la Segreteria provinciale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri

Articolo 28

Congresso provinciale.

Il Congresso provinciale è l'organo che delibera la linea unitaria della Confederazione in coerenza con quella nazionale e regionale.

Il Congresso provinciale è costituito dai delegati eletti dagli Iscritti, nel numero previsto dalle norme regolamentari.

Ha le funzioni di:

- a)sviluppare l'azione della Confederazione in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico del territorio;
- b) eleggere il Consiglio provinciale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri .

Articolo 29

Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale è composto:

- a) dal Segretario provinciale.

Il Consiglio provinciale elegge:

- il Segretario provinciale;
- la Segreteria provinciale.

Il Consiglio provinciale:

- attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Confederazione;
- attende alle contrattazioni decentrate;
- designa e revoca i propri rappresentanti negli organismi istituzionali a livello provinciale;
- delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuali predisposti dalla Segreteria provinciale.

Articolo 30

Segretario provinciale.

Il Segretario provinciale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione in provincia;
- b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale, avvalendosi della Segreteria provinciale;
- c) convoca e presiede il Consiglio provinciale e la Segreteria fissandone l'o.d.g.

Articolo 31

Segreteria provinciale.

La Segreteria provinciale è organo esecutivo nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso provinciale e dal Consiglio provinciale.

Essa è presieduta dal Segretario provinciale.

Il Segretario provinciale designa uno dei membri della Segreteria, Vice-Segretario con funzioni vicarie ed il Segretario amministrativo .

Articolo 32

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto da:

- tre membri effettivi;
- due supplenti.

Il Collegio dei sindaci svolge, nell'ambito di sua competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei sindaci.

Articolo 33

Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da:

- tre membri effettivi;
- due supplenti.

Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti identici a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri

Articolo 34

Norma finale.

Fra un Congresso e l'altro il Consiglio generale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria generale, i membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri per garantire la completa composizione degli organi. Il Congresso generale è deputato alle modifiche statutarie.

Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il Consiglio generale può procedere a modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica.

Le delibere con le quali il Consiglio generale procede ai sensi del comma precedente a modifiche statutarie devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.